

L'Adunanza plenaria si pronuncia sul diritto di accesso esercitato dai dipendenti della società Poste Italiane

[Cons. St., A.P., 28 giugno 2016, n. 13 – Pres. Virgilio, Est. De Michele](#)

Accesso ai documenti – Soggetti obbligati – Società Poste Italiane – Limiti.

Accesso ai documenti – Dipendenti della Società Poste Italiane – Limiti.

La società Poste Italiane s.p.a. è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria. (1)

Il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti della medesima società, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro(2).

(1 – 2) La sentenza in commento formula i principi di diritto di cui in massima (unitamente alle analoghe decisioni nn. 14, 15 e 16 del 28 giugno 2016), dopo aver precisato l'ambito di applicabilità della disciplina sull'accesso in relazione all'attività svolta dalla società Poste Italiane.

Questi gli snodi essenziali del ragionamento sviluppato dalla sentenza:

- a) necessità di prendere le mosse dai principi formulati dalla Adunanza plenaria 22 aprile 1999, n. 4 (in *Giornale dir. amm.*, 1999, 946, con nota di BATTAGLINI) – secondo cui possono formare oggetto del diritto di accesso ai documenti tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall'art. 23, l. n. 241 del 1990, tra cui, in specie, i gestori di pubblici servizi – verificandone l'attualità alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dell'accesso (recata dalla novella del 2005 alla l. n. 241 del 1990, dalla l. n. 190 del 2012, dal d.lgs. attuativo n. 33 del 2013), e dell'intervenuta quotazione in borsa della società Poste con cessione sul mercato del 40% del capitale;
- b) permanente attualità della qualificazione della società Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, ex art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163 del 2006 (vecchio codice dei contratti pubblici) e conseguente suo assoggettamento alla disciplina dell'accesso ma, a mente dell'art. 22, co. 1, lett. e), l. n. 241 del 1990, trattandosi di soggetto privato <<...limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale e comunitario>> (dunque in primo luogo avuto riguardo all'attività relativa agli obblighi di servizio pubblico universale affidabili dalla disciplina nazionale ed europea alla società Poste);

- c) riconducibilità al “*pubblico interesse*” dei rapporti di lavoro, pur formalmente privati, dei dipendenti della società perché:
- I) tali rapporti implicano lo svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico;
 - II) i dipendenti della società, incaricata di tale servizio, possano vantare un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si chiede l’accesso;
 - III) si deve evitare che configuri una disparità di trattamento l’attuazione di modalità differenziate di tutela del predetto interesse, a seconda che si tratti di utenti o di lavoratori;
- d) limitazione del diritto di accesso esercitabile dai dipendenti della società Poste ai soli aspetti del rapporto di lavoro che - alla stregua del compendio delle norme sancite dagli artt. 1, co. 15, 16, 34 e 36, l. n. 190 del 2012, 11, co. 3, d.lgs. n. 33 del 2013, 24, d.lgs. n. 150 del 2009, 1, co. 1-ter, l. n. 241 del 1990, e 1, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2001 – sono espressione di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del contratto di lavoro), ovvero:
- I) alle prove selettive per l’assunzione del personale;
 - II) alle progressioni di carriera;
 - III) ai provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici.

Per completezza si segnala che:

- e) la definizione di organismo di diritto pubblico si rinviene, nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, all’art. 3, co. 1, lett. d);
- f) ai sensi dell’art. 7, co. 2, c.p.a., per pubbliche amministrazioni si intendono, ai fini del medesimo codice (e dunque anche in ordine alla individuazione dei legittimati passivi all’azione di accesso di cui all’art. 116 c.p.a.), i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo;
- g) ai sensi dell’art. 23, l. n. 241 del 1990, il diritto di accesso si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi;
- h) secondo Ad. plen. 5 settembre 2005 (in *Foro it.*, 2007, III, 207, con nota di F. MANISCALCO, non citata dalla sentenza in esame), <<le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico>> (fattispecie relativa all’esercizio del diritto di accesso nei confronti della società Cremona fiere s.p.a.).